

REGOLAMENTO (CE) N. 1744/95 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1995

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ecu/100 kg)</i>			<i>(ecu/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	47,7		508	90,9	
	060	80,2		512	49,3	
	066	41,7		524	45,6	
	068	32,4		528	55,8	
	204	50,9		800	202,3	
	212	117,9		804	81,5	
	624	75,0		999	84,5	
	999	63,7		0808 20 51	052	84,9
	0707 00 25	052		50,1	388	78,5
	053	166,9	512	46,9		
	060	39,2	528	70,2		
	066	53,8	800	64,3		
	068	60,4	804	64,8		
	204	49,1	999	68,3		
	624	207,3	0809 10 40	052	64,6	
	999	89,5	064	100,5		
	0709 90 77	052	55,6	999	82,5	
	204	77,5	0809 20 51, 0809 20 59	052	153,1	
	624	196,3	061	170,0		
	999	109,8	064	177,6		
	0805 30 30	388	068	63,1		
	512	55,7	400	191,9		
	524	59,2	624	239,5		
	528	56,7	676	166,2		
	600	54,7	999	165,9		
	624	78,0	0809 30 31, 0809 30 39	052	59,2	
	999	61,2	220	121,8		
	0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039	92,2	624	106,8	
	388	66,4	999	95,9		
	400	76,5	0809 40 30	624	245,1	
			999	245,1		

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».